

**Accordo tra il Comune di Valdisotto e la Società Impianti Bormio - SIB impianti, con l'adesione e condivisione della Provincia di Sondrio, del Comune di Bormio, del Commissario Straordinario per le opere complementari in ambito sportivo di Bormio e Livigno e amministratore delegato di SI.MI.CO. SPA [ex art. 3, co.5-ter.1, decreto-legge n. 16 del 2020 e ss.mm.ii], al fine della ottimale gestione della ski area di Bormio nel periodo di svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026.**

**Precisazione dei rispettivi impegni delle parti afferenti anche all'affidamento delle concessioni relative all'esercizio degli impianti di risalita nella Ski Area e composizione transattiva del contenzioso in essere avanti al TAR Lombardia, nonché alla gestione delle opere realizzate in funzione dell'evento olimpico e paralimpico 2026.**

L'anno duemilaventicinque il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ i Signori:

- ALESSANDRO PEDRINI, nato a Bormio (SO) il 23.01.1967, domiciliato per la carica presso il Comune di Valdisotto (SO) che interviene al presente atto nella sua qualità di SINDACO *pro tempore* ed in legale rappresentanza del Comune di Valdisotto con sede in Valdisotto (SO), via Via E De Gasperi, 1, (C.F. 83000910147, P.IVA 00073290140);

- VALERIANO GIACOMELLI, nato a Valdidentro (SO) il 25/10/1954, residente in Valdidentro (SO), C.F.: GCMVRN54R25L557H, che interviene al presente atto in qualità di Legale Rappresentante/Procuratore Speciale della Società Impianti Bormio – SIB Impianti (nel seguito per brevità anche solo SIB o SIB Impianti), con sede legale in Bormio (SO), Via Battaglion Morbegno n. 25, , Partita IVA, Codice Fiscale 00785310145, giusta delibera del Consiglio di Amministrazione in data \_\_\_\_\_ (in seguito anche “SIB Spa”);  
nel seguito congiuntamente “**Le Parti**”

E CON L'ADESIONE E CONDIVISIONE DI:

- DAVIDE MENEGOLA, nato a Talamona (SO) il 27.09.1969, domiciliato per la carica presso la Provincia di Sondrio che interviene al presente atto nella sua qualità di PRESIDENTE *pro tempore* ed in legale rappresentanza della Provincia di Sondrio con sede in Sondrio, via XXV Aprile, n. 22 (C.F. 80002950147 - P.IVA 00603930140);

- SILVIA CAVAZZI, nata a Bormio (SO) il 25.08.1972, domiciliata per la carica presso il Comune di Bormio (SO) che interviene al presente atto nella sua qualità di SINDACO *pro tempore* ed in legale rappresentanza del Comune di Bormio con sede in Bormio (SO), via Buon Consiglio, n. 25, (C.F. e P.IVA 00099580144);

- FABIO MASSIMO SALDINI, (C.F. SLDFMS64C08E884Y), nato a Manerbio (BS), l'8.03.1964, Amministratore Delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., C.F./P.IVA 16406341004, il quale interviene nel presente atto in legale rappresentanza della predetta società e in qualità di Commissario Straordinario per le opere complementari in ambito sportivo di Bormio e Livigno, ex art. 3, co.5-ter.1, del decreto-legge n. 16 del 2020 e ss.mm.ii., elettivamente domiciliato in Roma, in Piazzale Luigi Sturzo 31, di seguito nel presente atto “Commissario Straordinario”,

PREMESSO E CONSIDERATO

i) che nella Ski area Bormio-Vallecetta si svolgeranno nel febbraio 2026 alcune competizioni agonistiche dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026;

ii) che le infrastrutture impiantistiche ivi presenti sono di proprietà della Società Impianti Bormio S.p.a., con sede in Bormio, che da lungo tempo provvede alla loro gestione in regime di concessione;

iii) che, in particolare, la Società Impianti Bormio S.p.a., sino alla data del 6 aprile 2024 era concessionaria (e tuttora è, con riguardo agli impianti di cui ai nn. 9 e 10 dell'elenco sottoindicato) dell'esercizio degli impianti di risalita ubicati sul territorio amministrativo dei Comuni di Bormio e Valdisotto e precisamente delle seguenti infrastrutture nella Ski area:

1. Seggiovia quadriposto Ciuk -Laghetti
  2. sciovia Baby 2000
  3. seggiovia triposto Bormio 2000 - Pian dei Larici
  4. seggiovia quadriposto Bormio 2000 - Cimino
  5. sciovia Nevada Ovest
  6. sciovia Nevada Est
  7. seggiovia quadriposto Fontana Longa / Valbella (smantellata)
  8. seggiovia quadriposto Valbella / Bormio 3000
  9. Funivia bifune Bormio 2000 – Cima Bianca;
  10. Cabinovia Bormio – Bormio 2000 (rilasciata dalla Provincia di Sondrio)
- ubicati nella zona Vallecetta della Ski area;
11. seggiovia quadriposto Le Motte / Dossaccio
  12. seggiovia biposto Forte /Tadè
  13. seggiovia biposto La Rossa - San Colombano
  14. sciovia Dosso / Le Pone
  15. sciovia Monte Masucco
  16. sciovia Pra Vegl.
- ubicati nella zona San Colombano della Ski area;

ulteriormente la società SIB è proprietaria dell'impianto di innevamento artificiale a servizio dell'intera Ski area zona del Vallecetta, impianto non soggetto a concessione e, quindi, attualmente non oggetto della previsione del diritto di riscatto a termini del previgente Capitolato per l'esercizio degli impianti di risalita;

iv) che, infatti, con deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Valdisotto n. 34 del 26.11.2024 era stato concesso -in previsione della formalizzazione tra tutti i soggetti portatori di interessi di una più generale intesa "quadro" afferente le modalità di gestione di detta ski area (oltre che di quella del San Colombano), alla luce degli interventi programmati in funzione dello svolgimento dell'evento olimpico del 2026- l'affidamento in favore di SIB Spa dell'esercizio degli impianti indicati ai punti da 1 a 3, da 5 a 6, 8 e da 11 a 16 dell'elenco che precede fino alla sopra ricordata data del 6.04.2025; la medesima deliberazione concedeva a SIB Spa l'affidamento dell'esercizio dell'impianto indicato al punto 4 che precede con scadenza 15.09.2025;

v) che, antecedentemente, con deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Valdisotto n. 32 del 16.09.2008 era stato disposto, sempre in favore di SIB Spa, il rinnovo della concessione per l'impianto indicato al n.9 dell'elenco che precede fissando la nuova scadenza alla data del 18.06.2028;

vi) che con deliberazioni del Presidente della Provincia di Sondrio n. 145 del 28.11.2023 e n. 84 del 30.4.2025 è stato disposto il rinnovo della concessione per l'impianto indicato al punto 10 dell'elenco precedente dapprima fino alla data del 30.04.2025 e, successivamente, sino al 31 agosto

2025; da ultimo, con deliberazione del Presidente della Provincia di Sondrio n. 160 del 29.08.2025, è stata disposta una ulteriore proroga tecnica della concessione amministrativa inerente il predetto impianto con scadenza 28.02.2026, provvedimento su cui SIB si è riservata ogni migliore valutazione anche in merito ad eventuale impugnativa giurisdizionale, salvo quanto previsto nel presente accordo in tema di reciproche rinunce;

vii) che, peraltro, con propria comunicazione in data 13 agosto 2024, prot 12657, SIB Spa aveva presentato “*domanda di rinnovo delle autorizzazioni/concessioni per l’esercizio di impianti di risalita*” chiedendo al Comune di Valdisotto il rilascio di un provvedimento finalizzato ad esercire la descritta attività impiantistica per una durata quantomeno ventennale;

viii) che, a fronte del suddetto affidamento per una sola annualità (sempre in attesa di addivenire ad una regolamentazione complessiva e condivisa della gestione della ski area nel periodo olimpico, oltre che in ragione della complessità del contesto normativo e fattuale di riferimento relativo agli impianti di risalita, in via di continua evoluzione) in data 30/01/2025, S.I.B. Società Impianti Bormio S.p.a. ha proposto ricorso al TAR Lombardia instando per l’annullamento -oltre che di ogni altro atto presupposto connesso o consequenziale- della succitata deliberazione del Consiglio Comunale di Valdisotto n. 34 del 26.11.2024, avente ad oggetto l’affidamento delle concessioni per l’esercizio degli impianti di risalita sul versante Vallecetta e Le Motte di Oga, in particolare là ove la stessa qualificava il relativo provvedimento in termini “*concessori*” anziché “*autorizzatori*”;

ix) che il Comune di Valdisotto si è tempestivamente costituito nel predetto giudizio radicato avanti al TAR Lombardia (sez. V, R.G. 413/2025) chiedendo l’integrale rigetto del ricorso proposto e che il relativo contenzioso è ora pendente in attesa della fissazione dell’udienza per la discussione del merito della causa;

x) che il Comune di Valdisotto ritiene l’oggetto del contenzioso pendente (id est, la natura giuridica degli atti di assenso per l’esercizio degli impianti di risalita per uso ludico-sportivo) particolarmente complesso e controverso dal punto di vista giuridico atteso che sul punto si sono a più riprese pronunciate, non sempre in modo organico e coordinato, sia la Corte Costituzionale che la magistratura amministrativa;

xi) che, invero, mentre il Comune di Valdisotto, il Comune di Bormio, e la Provincia di Sondrio ritengono che il titolo abilitante l’esercizio degli impianti di risalita, ancorché di carattere ludico-sportivo e non già riferito a fattispecie di TPL, rivesta natura concessoria in quanto da ricondurre al novero di quegli atti di natura amministrativa mediante i quali l’Amministrazione concede ad un Operatore Economico l’uso di un bene pubblico (nel caso che qui ne occupa, in particolare, alcuni dei sedimi di allocazione degli impianti di risalita e/o delle connesse piste da discesa, visto che, come detto, le infrastrutture impiantistiche sono tutte di esclusiva proprietà di SIB Spa) per fini di sfruttamento economico e/o l’esercizio di un’attività di natura privatistica ovvero consente l’espletamento di una attività il cui esercizio preclude o rende più difficoltoso l’esercizio della stessa da parte di un altro Operatore Economico (con ogni conseguenza da ciò discendente, tra l’altro, in tema di selezione dei candidati potenziali), viceversa SIB Spa ritiene che il predetto titolo abilitativo costituisca un mero atto di autorizzazione all’esercizio di una attività economica e che, pertanto, il rilascio a suo favore di tale titolo non sia soggetto ad alcuna procedura di selezione, né circoscritto al limitatissimo orizzonte temporale di nemmeno un anno come invece accaduto in conseguenza della deliberazione del Consiglio Comunale di Valdisotto n. 34 del 26.11.2024 (oggetto di gravame avanti

al Giudice Amministrativo); SIB Spa formulava analoghe deduzioni in plurime istanze rivolte anche alla Provincia di Sondrio in via stragiudiziale;

xii) che il Comune di Valdisotto, il Comune di Bormio, la Provincia di Sondrio ed il Commissario Straordinario considerano, in tale complesso contesto fattuale e giuridico, il perdurare del suddetto contenzioso non soltanto potenzialmente foriero di una ulteriore -pressoché certa- contesa giudiziaria in sede di nuova assegnazione del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività impiantistica, ma altresì -considerato il brevissimo lasso temporale che intercorre da oggi allo svolgimento dell'evento olimpico- che detto contenzioso potrebbe incidere in modo davvero significativo sulla gestione della *venue* olimpica di Bormio, con il serio e grave rischio che da ciò possano derivare conseguenze negative per la buona riuscita dell'evento quando non, addirittura, inficiare il corretto svolgimento delle prove di sci alpino maschile e di sci alpinismo dei Giochi Olimpici invernali 2026;

xiii) che in tale ottica il Comune di Valdisotto, il Comune di Bormio, la Provincia di Sondrio ed il Commissario Straordinario da una parte e SIB dall'altra, con il presente accordo, intendono concordemente regolamentare ciascuno per quanto di propria prerogativa i rispettivi interessi in gioco, previa definizione stragiudiziale del contenzioso in essere, così da veder garantita -in via del tutto prioritaria- l'ottimale effettuazione dei Giochi Olimpici e-paralimpici-di Milano Cortina 2026 nella zona del Vallecetta salvaguardando al meglio le esigenze di tutti gli attori interessati con garanzia di continuità e di sostenibilità degli investimenti pubblici in via di realizzazione all'interno della predetta Ski area, nel concerto con il concessionario degli impianti;

xiv) che la Fondazione Milano Cortina 2026, soggetto normativamente individuato per l'organizzazione degli eventi sportivi olimpici del 2026, richiede espresse garanzie per quanto afferente gli impegni di cui alle note di cui anche infra G1.3, G2.1, G2.4 e G2.7 sottoscritte dal Comune di Valdisotto e dal Comune di Bormio per quanto afferente la disponibilità della c.d. "*Venue olimpica di Bormio/Valdisotto*"; che nei termini dei successivi articoli SIB si impegna di affiancare e farsi carico per quanto di propria diretta competenza quale gestore della Ski area, unitamente ai Comuni di Bormio e Valdisotto rispetto agli obblighi che questi hanno assunto, quali rappresentanti delle rispettive località, nei confronti del CIO e del Comitato organizzatore per la candidatura olimpica con la sottoscrizione delle note G1.3 in data 24 dicembre 2018, G2.1, G2.4 e G2.7 tutte in data 5 aprile 2019 [cfr. allegato A];

xv) che tutti i sottoscrittori del presente accordo riconoscono come l'assunzione degli impegni di cui alle garanzie indicate al punto che precede siano suscettibili di coinvolgere, in via anche indiretta e parziale, la disponibilità dell'intera Ski area in ragione delle esigenze di organizzazione dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026;

xvi) che, peraltro, il Commissario Straordinario evidenzia che le tempistiche necessarie alla realizzazione delle opere olimpiche individuate negli interventi A.24 – Impianto di risalita (appalto in corso di esecuzione da parte del Commissario Straordinario), A.29 sistemazione tracciati (appalto in corso di esecuzione da parte dell'appaltatore individuato dal Commissario Straordinario) e A.30 innevamento (appalto in corso di esecuzione da parte dell'appaltatore individuato da parte del Commissario Straordinario), indicati nell'allegato al DPCM 1 settembre 2023 non consentono, nonostante il massimo impegno profuso ed il dispiego della diligenza esigibile da parte della Struttura commissariale e del Commissario Straordinario medesimo, di avere certezza circa la loro completa disponibilità entro i tempi necessari per adempiere agli obblighi olimpici per come declinati nelle note di cui al punto che precede

xvii)

a) che con riferimento alla realizzazione delle infrastrutture per il potenziamento della capacità di innevamento programmato della skiarea di Bormio e Valdisotto, il Comune di Valdisotto ha manifestato, in data 29/6/2022, la volontà di procedere con la progettazione e la realizzazione della relativa infrastruttura;

b) che in forza di quanto previsto e stabilito con deliberazione della Giunta di Regione di Lombardia n.XI/7058 seduta del 3/10/2022 e relativi allegati, ARIA S.p.A. (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) ha sottoscritto con il Comune di Valdisotto e Regione Lombardia convenzione per la progettazione e la *“realizzazione delle infrastrutture per il potenziamento della capacità di innevamento programmato della skiarea di Bormio, in Comune di Bormio e Valdisotto”* opera strettamente connessa sia geograficamente che funzionalmente a quella in capo a SIMICO di cui all'intervento A30 sopra citato (Venue di gara *“Stelvio Alpine Centre”* a Bormio (SO) – Lotto 2: *realizzazione dell'impianto di innevamento e opere annesse*). Tale convenzione è stata successivamente aggiornata mediante sottoscrizione tra i medesimi soggetti, in ragione di quanto previsto nella deliberazione n.XII/2162 seduta del 15/04/2024 e relativi allegati, di atto integrativo. ARIA S.p.A. svolge quindi, in base a quanto previsto nei citati atti, il ruolo di soggetto incaricato della progettazione e della realizzazione dell'intervento de quo nonché di Stazione Appaltante per l'esecuzione dell'intervento;

xviii) che, ulteriormente, il Comune di Valdisotto, il Comune di Bormio, la Provincia di Sondrio ed il Commissario Straordinario rispondendo ai principi di prudenza e sana gestione ritengono prioritario individuare soluzioni di supplenza delle funzioni assolte da tali impianti (produzione nella misura richiesta della neve artificiale, predisposizione delle piste interessate dall'evento olimpico, servizio di trasporto degli atleti) per sopperire a qualsiasi caso di indisponibilità o non funzionamento degli stessi, al fine di garantire la corretta organizzazione e il normale svolgimento dei Giochi a cura della Fondazione Milano Cortina 2026;

xix) che Fondazione Milano Cortina con comunicazione, da considerarsi senza gli allegati ivi richiamati, del 06/10/2025 [cfr. allegato B] ha rilevato come, sulla base delle indicazioni FIS e dei dati storici relativi alle temperature medie nell'area e compatibilmente con le condizioni termiche, per garantire l'innervamento richiesto sono necessarie 250 ore di temperature sotto lo zero nel periodo 15 novembre 2025 26 gennaio 2026. Nella medesima comunicazione Fondazione ha altresì chiarito i) che eventuali ritardi nell'avvio della produzione dovuti a ritardi nella consegna dell'impianto di innevamento non potranno essere imputati al gestore che potrà disporre dell'impianto solo a far tempo dalla data del collaudo e dell'affidamento parziale delle opere; ii) che qualora non si registrassero 250 ore di temperature sotto lo zero nel periodo tra il 15-11-2025 e il 26-1-2026 la situazione potrà essere ricondotta nell'alveo della causa di forza maggiore; iii) che in caso di mancanza di acqua imputabile a ritardo nella consegna della relativa opera dovrà essere attivata soluzione alternativa che prevede l'allaccio alla Presa della Capitanina di proprietà di SIB, iv) che in caso di consegna parziale delle più volte citate opere rimane in capo all'appaltatore (e non al gestore) la responsabilità degli eventuali interventi di manutenzione straordinari ivi inclusi guasti, difetti e malfunzionamenti; al proposito sin da ora SIB precisa, quanto al punto (iii) della comunicazione di MICO2026, che l'eventuale fornitura di acqua potrà essere eseguita compatibilmente con la primaria esigenza di innevamento attraverso l'impianto di proprietà

xx)

a) che in tale concreta situazione data, al fine di dare seguito agli impegni assunti con la nota

G1.3 sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Bormio e Valdisotto in data 24 dicembre 2018, G2.1, G2.4 e G2.7 tutte in data 5 aprile 2019 in sede di candidatura olimpica il Comune di Valdisotto, il Comune di Bormio, la Provincia di Sondrio ed il Commissario Straordinario hanno sottoscritto convenzione [cfr. allegato C] ai sensi e per gli effetti della quale il Commissario Straordinario (anche attraverso la struttura commissariale comprendente la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 s.p.a.) procederà, a termini delle vigenti disposizioni in materia (di cui al combinato disposto degli articoli 3, comma 5.ter del decreto-legge n. 16/2020 e s.m.i, 4, commi 2 e 3, del decreto-legge n.32/2019 e s.m.i., 24 allegato II.14 al decreto legislativo n. 36/2023e s.m.i.,) alla presa in consegna anticipata delle opere in corso di esecuzione, che costituiscono eredità dei Giochi olimpici e paralimpici a beneficio degli enti locali (come anche chiarito dall'art. 2 del D.P.C.M. 26 settembre 2022 e meglio indicate in convenzione) per successivamente consegnarle, previo collaudo funzionale, per gli usi pattuiti, ai Comuni di Valdisotto e Bormio perfettamente funzionanti entro e non oltre la data del 21 novembre 2025 condividendo collaborativamente, nei limiti delle rispettive competenze ed attribuzioni istituzionali, con la sottoscrizione della convenzione, che gli Enti provvederanno ad affidare provvisoriamente, mediante l'istituto giuridico da essi ritenuto idoneo e legittimo e limitatamente al periodo 21 novembre 2025 al 1 marzo 2026, la gestione degli impianti a terzi con relativi costi di gestione a carico degli Enti.

b) che, sempre in tale contesto, richiamati i contenuti dell'allegato C, SIB autorizza sin d'ora il Commissario Straordinario ad allacciare l'impianto di cui sopra A30 "Stelvio Alpine Centre" a Bormio (SO) – Lotto 2: *realizzazione dell'impianto di innevamento e opere annesse*" alla Presa della Capitanica di proprietà SIB con oneri, costi e responsabilità a esclusivo carico del Commissario. Ciò al fine di garantire, salve le precisazioni in termini di esigenze e tempistiche dell'innevamento di cui al presente accordo, una idonea portata di acqua al bacino di innevamento realizzato da ARIA S.p.A., per il periodo interessato dall'autorizzazione (ossia 15 novembre 2025 – 1° marzo 2026). L'intervento dovrà essere eseguito previo coordinamento con i tecnici di SIB e nei tempi e modi necessari da non compromettere il funzionamento dell'impianto di proprietà e terminati al termine del 5 novembre 2025;

xxi) che SIB, storico gestore della ski area munito di adeguato e comprovato know-how, proprietario degli impianti di risalita, di parte delle piste da sci a servizio dei medesimi, dagli impianti di innevamento, dalle fonti di approvvigionamento idrico per la loro alimentazione, così come meglio specificati ai precedenti punti i ii e iii delle premesse, è nella condizione di valutare l'eventuale gestione dell'impianto di innevamento autonomo realizzato da SIMICO, limitatamente al periodo 15 novembre 2025 1 marzo 2026 anche al fine di massimizzare l'efficacia gestionale della Ski area durante il periodo dell'Evento, alla luce delle verifiche di quelle che saranno le richieste degli enti proprietari/affidatari del medesimo (cfr. xx a). Gli enti ribadiscono che successivamente al 1° marzo 2026, ovvero successivamente al momento di perfezionamento dell'effetto legacy di tali opere in favore dell'ente territoriale che ne è titolare, una volta definitivamente collaudate, la gestione verrà affidata dall'ente concedente nel rispetto della vigente normativa;

xxii) che sulla Ski area è presente l'impianto Bormio-Bormio 2000 il cui tracciato interessa il territorio di più di un Comune e, pertanto, la competenza al rilascio del titolo per il relativo esercizio è della Provincia di Sondrio;

xxiii) che ai sensi dell'art. 3-bis, comma 2, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 2024, n. 42, "*Gli enti concedenti degli impianti sportivi connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 sono autorizzati a*

*procedere alla revisione del relativo contratto ai sensi dell'articolo 192 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in presenza dei presupposti e nei limiti ivi previsti, al fine di regolare gli effetti della mancata fruizione dei medesimi impianti da parte dei concessionari, in conseguenza degli impieghi connessi all'evento, mediante la rideterminazione della durata del contratto di concessione, nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della sua conclusione. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai contratti di concessione in relazione ai quali l'equilibrio economico-finanziario e i livelli di traslazione del rischio pattuiti al momento della loro conclusione siano altrimenti assicurati”;*

xxiv) che il Comune di Valdisotto, la Provincia di Sondrio, il Comune di Bormio e il Commissario di Governo collaborativamente, ferme le rispettive competenze ed attribuzioni istituzionali, hanno avviato e positivamente concluso le verifiche per la concreta applicazione delle previsioni di legge di cui al punto che precede e conferito in seguito gli incarichi con determinazione dirigenziale n. 355 del 29.08.2025 (incarico conferito al dott. Francesco Grimaldi) e con determinazione dirigenziale n. 370 del 10/09/2025 (incarico conferito all'ing. Piergiacomo Giuppani per relazione peritale a supporto delle determinazioni quantitative sottostanti l'elaborato peritale del dott. Grimaldi). Il Comune di Valdisotto, il Comune di Bormio e la Provincia di Sondrio al fine di circoscrivere in misura idonea l'oggetto e il perimetro della relazione peritale, hanno fatto pervenire ai periti dott. Grimaldi e ing. Giuppani la comunicazione del 23/09/2025 mentre in data 5 settembre 2025 veniva sottoscritto tra i predetti Enti, il Commissario Straordinario e SIB apposito protocollo di collaborazione [cfr. allegato] al fine di ratificare la piena disponibilità di SIB a condividere informazioni e documenti propri a favore dei predetti Enti e consulenti, documenti che fossero stati ritenuti necessari per ogni valutazione degli Enti medesimi alla verifica della fattispecie ex Art. 3-bis, comma 2, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10 e Art. 192 Dlgs 36/2023. Il dr. Grimaldi ha depositato presso il Comune di Valdisotto, in data 20-10-2025 a protocollo 11955, la perizia economica estimativa [cfr. allegato D] *“a supporto dell'intesa in corso di finalizzazione attestante il raggiungimento dell'equilibrio economico – finanziario dell'operazione di compensazione mediante valutazione degli oneri e dei benefici ai fini della definizione della durata necessaria in relazione alla rideterminazione dei rapporti concessori;*

xxv) che, con deliberazione del Consiglio Comunale Comune di Valdisotto n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_, è stata disposta la presa d'atto e l'approvazione degli esiti della perizia redatta dallo Studio Grimaldi, nonché l'approvazione dello schema del presente accordo e dei relativi allegati. Con la predetta delibera il Comune di Valdisotto ha disposto, in via di sintesi, quanto segue:

- la presa d'atto e l'approvazione degli esiti della perizia redatta dallo Studio Grimaldi (allegato);
- la rideterminazione delle scadenze delle concessioni di cui ai numeri 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16 alla nuova data del 30 aprile 2036, in ragione delle risultanze della perizia; tutti gli impianti avranno la medesima scadenza;
- la revoca della precedente deliberazione del Consiglio Comunale di Valdisotto n. 34/2024, impugnata da SIB Spa avanti al TAR Lombardia nella parte in cui risulti incompatibile con la nuova deliberazione del Consiglio comunale di Valdisotto e nella continuità, in diritto e in fatto, dei rapporti concessori sopra indicati, da intendersi prorogati fino alla nuova scadenza così rideterminata senza soluzione di continuità e, dunque, ora per allora;
- l'assenso a che il predetto pendente ricorso avanti al TAR Lombardia si estingua per effetto di rinuncia da parte ricorrente, con assenso alla compensazione delle spese di lite;

xxvi) Il Consiglio Comunale del Comune di Bormio, con delibera n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha approvato lo schema del presente accordo e i relativi allegati.

xxvii) che il Consiglio Provinciale con delibera n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha disposto la presa d'atto e l'approvazione degli esiti della perizia redatta dal dr. Grimaldi e, conseguentemente, rideterminato la scadenza della propria concessione alla nuova data del 30 aprile 2036 e approvato lo schema del presente accordo unitamente ai relativi allegati.

xxviii) che, pertanto, nel mentre per parte sua SIB Spa, preso atto di quanto sopra, si obbligherà a norma dei presenti accordi ad abbandonare il ricorso radicato avanti al TAR Lombardia – nonché a fornire, per quanto di propria competenza, al Commissario Straordinario di Governo per le Opere olimpiche la più ampia collaborazione al fine di favorire l'interazione degli interventi afferenti allo svolgimento dell'evento Olimpico ossia quegli interventi indicati all'art.4 nella allegata *“Convenzione ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 s.m.i. e del d.P.C.M. 8 settembre 2023, art. 3 comma 1”*, affiancandosi e facendosi carico per quanto di propria diretta competenza, unitamente ai Comuni di Bormio e Valdisotto rispetto agli obblighi che questi hanno assunto, quali rappresentanti delle rispettive località, nei confronti del CIO e del Comitato organizzatore per la candidatura olimpica con la sottoscrizione delle note G1.3 in data 24 dicembre 2018, G2.1, G2.4 e G2.7 tutte in data 5 aprile 2019; nonché degli ulteriori oneri di cui alla parte dispositiva del presente accordo – il Comune di Valdisotto e la Provincia di Sondrio si obbligano a porre in essere una rideterminazione della durata dei relativi rapporti concessori in capo a SIB Spa -a mente di quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 2. del Decreto legge 5 febbraio 2024 n. 10, convertito nella legge 27 marzo 2024, n.42- per il periodo individuato dalla perizia valutativa, mentre gli altri sottoscrittori, del presente accordo si obbligano a rispettare -ciascuno per quanto di proprio interesse e competenza- l'affidamento in gestione alla medesima SIB Spa e tutte le ulteriori previsioni del presente accordo;

xxiv) che, difatti, in ottica e funzionalità di piena collaborazione SIB, nelle more della sottoscrizione del presente accordo, ha provveduto ad affidare, con incarico a società terza, i lavori oggi in corso di esecuzione, in relazione allo smantellamento a proprie cure e spese l'intero impianto di risalita di proprietà denominato Fontanalunga-Valbella, in relazione al quale il Comune di Valdisotto, pure in ottica di piena collaborazione, ha già assentito al riposizionamento in altra allocazione della Ski area;

xxx) che SIB Spa aderendo al presente accordo – che viene sottoscritto dalle parti unitamente all'allegato capitolato – prende atto della rideterminazione della durata delle concessioni così come stabilita dalla perizia sopra indicata [cfr. allegato D] consente di ricondurre ad equilibrio i sopra indicati contratti di concessione, quale conseguenza della normativa applicata come più volte indicata dagli Enti nel presente accordo;

xxxi) che con la sottoscrizione del presente accordo, come di seguito ribadito, il Comune di Valdisotto, il Comune di Bormio, la Provincia di Sondrio, ed il Commissario Straordinario Governativo, confermano collaborativamente, ferme le rispettive competenze ed attribuzioni istituzionali, che la complessiva fattispecie concreta di matrice concessoria disciplinata nel presente accordo ricade nel campo di applicazione dell'art. 3 bis, comma 2, del decreto legge 5 febbraio 2024, n. 10, convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 2024, n. 42 e che l'assetto dei rapporti in questa sede raggiunto tra le Parti risponde, alla realizzazione degli impegni assunti, anche a livello internazionale, dallo Stato, da tutti gli Enti pubblici e altri soggetti coinvolti ai fini della effettiva realizzazione dei Giochi olimpici Milano – Cortina 2026.

## CIO' PREMESSO

fra le parti come sopra indicate e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue:

### Articolo 1

Le premesse e il capitolato e gli ulteriori allegati indicati in calce fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo ed obbliga le parti anche “*aderenti*” nei limiti degli impegni assunti e delle dichiarazioni rilasciate (cfr. art. 3 *viii*)

### Articolo 2 – Regime normativo applicato: art. 3-bis, comma 2, del Decreto legge 5 febbraio 2024 n. 10, convertito nella legge 27 marzo 2024, n.42.

(i) Come indicato nella premessa (xxx), ad ogni effetto di legge, il Comune di Valdisotto, il Comune di Bormio, la Provincia di Sondrio ed il Commissario Straordinario confermano collaborativamente, ferme le rispettive competenze ed attribuzioni istituzionali, che la disciplina di cui alla premessa (xxiii) è stata individuata quale normativa applicabile anche alla fattispecie che regola i rapporti tra il Comune di Valdisotto e SIB;

(ii) In tal senso, il Comune di Valdisotto, il Comune di Bormio, la Provincia di Sondrio ed il Commissario straordinario, nei limiti delle rispettive competenze ed attribuzioni istituzionali, hanno proposto a SIB -che ha accettato- il presente accordo- applicativo della normativa di cui al punto che precede- che risponde anche alla necessità di una complessiva regolamentazione degli interessi in capo al Comune di Valdisotto, al Comune di Bormio, alla Provincia di Sondrio, al Commissario Straordinario afferenti alla gestione della Ski area (c.d. “*venue di gara*”) nel periodo di effettuazione dei Giochi Olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026, sì da garantirne l’ottimale ed ordinato svolgimento. Il presente accordo consentirà di procedere anche alla rideterminazione della durata dei rapporti concessori concernenti gli impianti sportivi connessi allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici di cui in premesse (al fine di ricondurre gli stessi a livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento del relativo affidamento) a fronte della parziale mancata fruizione da parte del concessionario delle infrastrutture impiantistiche e, più in generale, della relativa Ski area durante la stagione dell’Evento, nonché della assunzione da parte dell’attuale concessionario SIB Spa di una serie di specifici oneri di servizio pubblico in capo agli enti pubblici coinvolti, meglio dettagliati nell’ambito del presente accordo e negli allegati, oltre che della rinuncia ai contenziosi in essere.

### Articolo 3 – Oggetto dell’accordo

Oggetto dell’accordo è, come sopra evidenziato:

(i) la disciplina dei reciproci rapporti tra i soggetti pubblici e quello privato SIB Spa relativamente alla gestione della Ski area in particolare nel periodo di effettuazione dei Giochi Olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026 e, segnatamente, delle infrastrutture impiantistiche di proprietà esistenti nella Ski area;

(ii) il rinnovo da parte del Comune di Valdisotto, del Comune di Bormio (se di competenza) e della Provincia di Sondrio, ognuno per quanto di competenza, della gestione dell’intera Ski area (come indicata ad oggi e con le esclusioni già indicate in relazione alla nuove realizzande opere) in capo a SIB per la durata determinata in ulteriori n. 10 (dieci) anni decorrenti dalla conclusione della stagione olimpica 2025/2026 e, dunque, con scadenza in data 30 aprile 2036; nel corso del predetto periodo SIB Spa è obbligata a porre in essere tutti gli adempimenti di cui al presente accordo funzionali al corretto e regolare svolgimento delle competizioni dei Giochi nella venue;

(iii) in tale cornice, ritenuta l'opportunità di comporre il contenzioso insorto tra SIB ed il Comune di Valdisotto anche nell'ottica di consentire l'ottimale svolgimento dell'ormai prossimo Evento come richiesto anche dal Comune di Bormio, dalla Provincia di Sondrio e dal Commissario di Governo, il Comune di Valdisotto e SIB Spa -ferme le rispettive posizioni di cui in premesse- concordano di abbandonare a spese tra di esse compensate il giudizio pendente avanti al TAR Lombardia di cui in premesse (sez. V, R.G. 413/2025) rinunciando vicendevolmente alle pretese rispettivamente ivi azionate;

(iv) Il Comune di Valdisotto, per effetto dei provvedimenti amministrativi indicati in premessa ridetermina ora per allora, nell'esercizio dei poteri di autotutela, la durata delle concessioni di cui ai numeri sopra indicati, in quanto valide ed efficaci senza soluzione di continuità; per l'effetto, il Comune di Valdisotto ridetermina in ulteriori n. 10 (dieci) anni decorrenti dalla conclusione della stagione olimpica 2025/2026 e, dunque, con scadenza in data 30 aprile 2036 la durata delle concessioni di propria competenza di cui ai numeri \_\_\_\_\_, rideterminazione che SIB S.p.a. accetta e che, come detto, il Comune di Valdisotto, il Comune di Bormio e la Provincia di Sondrio ritengono necessaria al fine di ricondurre le concessioni medesime a livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto, a fronte della parziale mancata fruizione delle infrastrutture impiantistiche di che trattasi e della Ski area durante la stagione olimpica e, in aggiunta a ciò, della contestuale assunzione da parte di SIB Spa di una serie di oneri, anche di servizio pubblico, di cui al successivo punto 4.

Il Comune di Valdisotto, la Provincia di Sondrio, SIB e per quanto di interesse il Comune di Bormio ed il Commissario di Governo, ferme le rispettive competenze ed attribuzioni istituzionali, sin da ora, anche alla luce dei contenuti degli atti presupposti al provvedimento, e tra questi partitamente la perizia valutativa, prendono atto che a seguito dello svolgimento dell'evento olimpico e della conclusione della stagione 2025/2026 sarà possibile la determinazione effettiva puntuale del parametro relativo alla voce "*mancato ricavo*". Di conseguenza, per il caso di importo non corrispondente al dato oggettivo previsionale, la differenza sarà presupposto di provvedimento correttivo in relazione alla durata della concessione di cui al punto che precede e/o del canone dovuto per una o più annualità, e ciò al fine di ricondurre le concessioni medesime a livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del presente contratto, alla accertata nuova evidenza in ulteriore applicazione dell'art. 3 bis, comma 2, d.l. n. 10/2024 e dell'art. 192 del d.lgs. n. 36/2023. Gli eventuali minori o maggiori ricavi effettivi rispetto alla media del biennio 2023/24 -2024/25 dei ricavi tipici di cui sopra, desumibili dalla contabilità sociale dell'esercizio 2025/2026, verranno utilizzati per ricalcolare la durata delle concessioni utilizzando la metodologia già applicata in perizia. Il consuntivo dei ricavi e la quantificazione dei minori o maggiori ricavi realizzati rispetto alla media di cui sopra dovrà essere comunicato agli enti interessati entro e non oltre il 30.06.2026, con facoltà di verifica da parte degli enti stessi. Durante il procedimento di verifica da eseguirsi nel termine di 60 giorni dalla ricezione della documentazione SIB si impegna a collaborare in piena trasparenza e fornire ogni documentazione contabile richiesta necessaria, utile ed attinente allo scopo. Il provvedimento correttivo sarà assunto entro e non oltre il 31.10.2026.

(v) il rapporto concessorio con il Comune di Valdisotto è regolato dall'allegato capitolato (cfr. allegato E) qui da intendersi integralmente richiamato;

(vi) salvo quanto al punto (iv) del presente articolo, analogamente anche la Provincia di Sondrio, a fronte degli impegni complessivamente assunti da SIB Spa meglio infra specificati, ridetermina la scadenza fino alla data del 30 aprile 2036 il rapporto concessorio in capo a SIB Spa relativamente alla Cabinovia Bormio – Bormio 2000, al fine di ricondurre la durata del titolo concessorio anche di

tale infrastruttura impiantistica a livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della costituzione del relativo rapporto; tutte le scadenze delle concessioni degli impianti sono allineate alla medesima data;

(vii) con il presente accordo e relativi allegati il Comune di Valdisotto, il Comune di Bormio, la Provincia di Sondrio ed il Commissario Straordinario Governativo, ferme le rispettive competenze ed attribuzioni istituzionali, confermano collaborativamente che la complessiva fattispecie concreta disciplinata nel presente accordo ricade nel campo di applicazione dell'art. 3 bis, comma 2, del decreto legge 5 febbraio 2024, n. 10, convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 2024, n. 42 e che, sempre nei ridetti limiti, l'assetto dei rapporti in questa sede raggiunto tra le Parti risponde alla realizzazione degli impegni assunti, anche a livello internazionale, dallo Stato, da tutti gli Enti pubblici e altri soggetti coinvolti ai fini della effettiva realizzazione dei Giochi olimpici Milano – Cortina 2026.

(viii) per parte loro il Comune di Bormio, la Provincia di Sondrio ed il Commissario Straordinario Governativo per la realizzazione delle Opere Olimpiche, ferme le relative competenze ed attribuzioni istituzionali, ritengono di condividere il contenuto del presente accordo confermando collaborativamente gli impegni che derivano dai rispettivi ruoli istituzionali in funzione del corretto svolgimento dei Giochi, ivi indicati, a fronte delle obbligazioni assunte da SIB Spa, in particolare per ciò che attiene all'ottimale svolgimento delle manifestazioni afferenti all'evento olimpico del 2026, unitariamente al fine di consentire a Fondazione Milano Cortina 2026 di disporre di una *venue* di gara idonea a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive.

#### **Articolo 4 – Impegni ed adempimenti di SIB Spa**

La società SIB Spa sottoscrivendo il presente accordo si obbliga:

- a) ad abbandonare il ricorso da essa radicato avanti al TAR Lombardia di cui in premesse (sez. V, R.G. 413/2025) rinunciando alle pretese ivi avanzate, a spese integralmente compensate, nel termine di giorni 15 a partire dall'adozione della delibera del Consiglio comunale di Valdisotto avente ad oggetto, inter alia, la ratifica della sottoscrizione del presente accordo;
- b) al rispetto integrale del capitolato di concessione [cfr. allegato ] e, per quanto di propria competenza, degli obblighi derivanti dagli ulteriori allegati al presente accordo, come di seguito precisato;
- c) a fornire -per quanto di propria competenza- al Commissario Straordinario di Governo per la realizzazione delle Opere Olimpiche ogni più ampia collaborazione al fine dell'approntamento degli interventi realizzandi da quest'ultimo in previsione dell'evento;
- d) affiancare e farsi carico per quanto di propria diretta competenza quale gestore della Ski area, unitamente ai Comuni di Bormio e Valdisotto rispetto agli obblighi che questi hanno assunto, quali rappresentanti delle rispettive località, nei confronti del CIO e del Comitato organizzatore per la candidatura olimpica con la sottoscrizione delle note G1.3 in data 24 dicembre 2018, G2.1, G2.4 e G2.7 tutte in data 5 aprile 2019;
- e) a rinunciare a qualsivoglia richiesta di ristoro diretto e/o contributi di qualsivoglia genere nei confronti del Comune di Valdisotto, del Comune di Bormio e della Provincia di Sondrio discendenti da qualsivoglia limitazione all'utilizzo degli impianti e, più in generale, della relativa Ski area, nonché a rinunciare a qualsivoglia indennizzo e risarcimento in relazione allo smantellamento solo con conseguente possibile riposizionamento di impianti a fune di sua proprietà, in relazione ai costi di gestione di innevamento piste, impianti di risalita e adempimenti richiesti di cui al precedente punto (d), nonché in relazione ai mancati ricavi

conseguenti agli impegni olimpici assunti o da assumere e allo svolgimento delle gare olimpiche, configurandosi gli stessi quali oneri di servizio pubblico (sempre con riferimento alla precedente lettera d) costituenti il sinallagma su cui si fonda il rapporto inter partes, così come previsto dalla perizia di rideterminazione. Quanto sopra con espressa esclusione di eventuali contributi statali o Regionali che dovessero trovare stanziamento successivo a beneficio del ruolo svolto dai Concessionari all'interno dell'evento olimpico complessivamente inteso;

- f) a farsi carico, per quanto di competenza e con le modalità di cui alle premesse del presente accordo, degli oneri per l'innervamento ed affiancare, per ogni necessità, gli addetti incaricati nella predisposizione nel rispetto delle normative di sicurezza emanate dalla FIS della Pista Stelvio. SIB garantirà la disponibilità di tutti i propri impianti di risalita per le necessità connesse all'evento olimpico, il tutto salvo forza maggiore; a tali oneri inerenti alla stagione 2025/2026 SIB Spa farà fronte, salvo quanto al capoverso che precede, anche (i) mettendo a disposizione gli impianti (ivi incluso l'impianto di innervamento artificiale a servizio dell'intera Ski Area, in proprietà di SIB Spa e non oggetto di concessione), le attrezzature e i relativi accessori di sua proprietà, (ii) provvedendo alla produzione nella misura richiesta della neve artificiale, (iii) provvedendo all'innervamento delle piste interessate dall'evento olimpico e (iv) al servizio di trasporto a fune degli atleti e del personale connesso all'evento in base alle richieste del Comitato Organizzatore, il tutto come detto salvo forza maggiore;
- g) ad assumere in proprio gli oneri derivanti dalla convenzione di servitù di "*Pista Stelvio*" sottoscritta in data 31/10/2003, di durata trentennale e successive proroghe con la quale sono stati ridefiniti i rapporti tra il Comune di Bormio ed i proprietari dei terreni interessati dal passaggio della "*Pista Stelvio*", prevedendosi, tra l'altro, in luogo dell'indennizzo in denaro in origine previsto, il rilascio di tessere di libero ingresso allo stabilimento termale "*Bormio Terme*";
- h) ad estendere, nel periodo di affidamento, la scontistica prevista a favore dei residenti del Comune di Valdisotto anche ai residenti del Comune di Bormio per l'acquisto degli abbonamenti e/o delle tessere per la fruizione degli impianti;
- i) a provvedere entro il termine di giorni 30 a partire dall'efficacia del presente accordo al pagamento, dei canoni concessori scaduti e dovuti al Comune di Valdisotto nella misura di euro 195.281,10 somma che verrà ricevuta dal Comune di Valdisotto a completa tacitazione della relativa annata; a valere il presente punto quale espresso riconoscimento da parte di SIB spa del proprio debito nei confronti del Comune di Valdisotto del canone dovuto per l'anno 2023/2024; le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che il canone relativo all'anno 2024/2025 è dovuto da SIB al Comune di Valdisotto e sarà calcolato e corrisposto nei termini già disciplinati dal capitolato di concessione approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Valdisotto n. 40 del 26.09.2005 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale di Valdisotto n. 53 del 29.12.2016; gli importi predetti, in caso di ritardato pagamento, andranno incrementati degli interessi computati al tasso legale più uno spread del 3%, con decorrenza dalla scadenza del 31 dicembre di ogni anno, in ragione di quanto previsto dall'art. 5 del capitolato di concessione approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Valdisotto n. 40 del 26.09.2005 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale di Valdisotto n. 53 del 29.12.2016;
- j) A condizione che quanto pattuito nel presente accordo trovi compiuta efficacia ed esecuzione, SIB Spa dichiara -in aggiunta agli impegni di cui sopra- e salve le obbligazioni di tutte le parti indicate nel presente accordo, di null'altro avere a pretendere nei confronti del Comune di Valdisotto, del Comune di Bormio, della Provincia di Sondrio e del il Commissario Straordinario, dichiarando espressamente SIB a tale effetto di rinunciare, fin d'ora, alla

prosecuzione , alla data di sottoscrizione del presente accordo, e/o all'attivazione di qualsivoglia iniziativa di carattere giudiziario e/o comunque contenziosa in relazione al presente accordo, sino al termine del 27 ottobre 2025 rispetto agli atti indicati nel presente atto e con riguardo con riguardo alle opere (impianto di innevamento autonomo) di cui all'art. n.4 alla *“Convenzione ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 s.m.i. e del d.P.C.M. 8 settembre 2023, art. 3 comma 1”*.

#### **Articolo 5 – Impegni ed adempimenti dei soggetti pubblici del presente accordo**

- a) Il Comune di Valdisotto si obbliga, sottoscrivendo il presente accordo, ad accettare la rinuncia di SIB al ricorso radicato avanti al TAR Lombardia di cui in premesse (sez. V, R.G. n. 413/2025) rinunciando alle domande ivi azionate e ciò a spese integralmente compensate.
- b) Il Comune di Valdisotto si obbliga, in qualità titolare della concessione di cui al decreto 9922 del 11/07/2025, a porre in essere tutto quanto necessario affinché SIB, per il periodo di durata della concessione, possa fruire dell'utilizzo della predetta risorsa per il funzionamento dell'impianto di innevamento di proprietà esclusiva a partire dal 1° novembre al 15 marzo di ciascuna stagione;
- c) Richiamato integralmente l'art 3 del presente contratto, il Comune di Valdisotto e la Provincia di Sondrio, rideterminano -ai sensi dell'art. 3-bis, comma 2 del Decreto legge 5 febbraio 2024 n. 10, convertito nella legge 27 marzo 2024, n.42- la durata dei rapporti concessori relativi alla Ski area di cui ai numeri da 1 a 16 (indicati in premessa) con esclusione del punto 7 con la medesima scadenza di tutti gli impianti in capo a SIB Spa -che accetta tale rideterminazione- per il periodo temporale risultante dalla perizia valutativa [cfr. allegato ] , al fine di ricondurre gli stessi a livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto) anche a fronte della parziale mancata fruizione delle infrastrutture impiantistiche di che trattasi durante la stagione olimpica e, in aggiunta a ciò, del contestuale affiancamento di SIB agli Enti pubblici coinvolti e conseguente assunzione anche da parte di SIB Spa degli oneri anche di servizio pubblico in capo ai detti Enti di cui al superiore punto 4.
- d) laddove, successivamente alla stipula del presente accordo, intervengano modifiche normative e regolamentari che rendano effettivamente possibile l'adozione di provvedimenti concessori a favore del Concessionario di durata più estesa di quelli previsti al presente accordo ed in uno risolvendo le problematiche ad oggi sostenute dal Comune di Valdisotto, dal Comune di Bormio e dalla Provincia di Sondrio i medesimi Enti si impegnano all'adozione, con ogni eventuale necessaria collaborazione del Concessionario, ciascuno per quanto di competenza, degli atti e misure necessarie al fine dell'applicazione di tali nuovi principi.

#### **Articolo 6 – Solidarietà**

Le parti dovranno far assumere ad eventuali, nei limiti di rispettiva competenza, loro successori o aventi causa a qualsiasi titolo gli obblighi e le prestazioni assunte con il presente accordo preliminare, restando comunque responsabili in via solidale, per tutti gli obblighi e le prestazioni assunte nel caso di inadempimento, salvo espresso esonero da parte del creditore.

#### **Articolo 7 – Disposizioni generali.**

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si fa esplicitamente rinvio alle norme di legge e di regolamento vigenti in materia.

**ALLEGATI:**

A : Garanzie G1.3, protocollo n. 0015508/2018 del 27/12/201 e G2.1, G2.4 e G2.7 protocollo n. 0004555/2019 del 05/4/2019 - Comune di Bormio;

B: email protocollo n 11955 del 20 ottobre 2025 Comune di Valdisotto;

C: Schema convenzione tra gli Enti e SiMiCo approvata con Delibera Consiglio Comunale n.40 del 13.10.2025 del Comune di Valdisotto; con Delibera Consiglio Comune di Bormio n.56 del 16.10.2025 e con Delibera n \_\_\_\_\_ del 27.10.2025 del Consiglio Provinciale di Sondrio

D: Perizia dr. Francesco Grimaldi protocollo n.11956 del 20.10.2025 Comune di Valdisotto

E: capitolato di concessione approvato con deliberazione del Consiglio comunale di Valdisotto n. 40 del 26.09.2005 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale di Valdisotto n. 53 del 29.12.2016

F: Protocollo di collaborazione nel procedimento in corso di definizione ex art.3 –bis, comma 2, del Decreto Legge 5 febbraio 2024, n.10 e Art.192 D.Lgs 36/2023 – sottoscritto da: Comuni di Bormio e Valdisotto, Provincia di Sondrio, Commissario Straordinario e soc. SIB SpA protocollo n. 5611 del 5 settembre 2025